



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 52/2022 P.U., promosso

DA

Pitasi Vincenzo e Lo Coco Sandra, rappresentati e difesi dall'avv. Ettore
Volpe (ettorevolpe@pec.it) per procura allegata alla proposta

PROPONENTI

OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore



Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
ex artt. 67 e ss. CCII presentata dai coniugi Pitasi Vincenzo e Lo Coco
Sandra in data 28-29 novembre 2022;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa
Sezione in data 1° dicembre 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il
centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente
con la residenza - si trova a Palermo;

ritenuta l'ammissibilità della proposta congiunta dei coniugi Pitasi - Lo
Coco, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, *"i membri della stessa
famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da
sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha
un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive
rimangono distinte"* (comma 2);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, rag. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i proponenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 5 dicembre 2022, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. 705/2018 R.G.Es. Trib. Palermo; d) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 30 dicembre 2022, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha

rappresentato che nessuna osservazione è stata trasmessa dai creditori nel predetto termine (venuto a scadenza in data 29 dicembre 2022);

rilevato che il proponente Pitasi Vincenzo presenta un'esposizione debitoria complessiva di € 158.779,44, riassunta nella seguente tabella:

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Reddito mensile epoca finanziamento	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	09/03/2004	061966034075	1 - UNIPOL BANCA	80.000,00	453,76	1.367,84	55.073,03	Privilegiato_immobiliare
Conto corrente			1 Unipol Banca				1.503,00	chirografario
Fin. Credito al consumo	14/11/2011	044927355	2 - Marathon SPV srl	44.025,55	526,00	1.840,66	43.033,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo			4 - SAPHIRA SPV S.R.L				3.465,00	Chirografario
CdS codice della strada			5 - AdE Riscossione				44.331,01	Chirografario
Tributi			5 - AdE Riscossione				6.605,08	Privilegiato_mobiliare
altro			5 - AdE Riscossione				585,36	Chirografario
Tributi			6 - Comune di Palermo Ufficio Tributi				4.183,77	Privilegiato_mobiliare

rilevato, altresì, che la proponente Lo Coco Sandra risulta cointestataria del mutuo ipotecario contratto con Unipol Banca (punto 1 della tabella che precede) e della scopertura in conto corrente intrattenuta con la stessa Unipol Banca (punto 2 della tabella);

dato atto che i costi della procedura ammontano ad € 6.997,00, di cui € 4.497,00 per saldo del compenso del professionista ed € 2.500,00 per compenso del legale incaricato dai proponenti;

considerato che i coniugi Pitasi - Lo Coco hanno offerto di versare la somma di € 10.000,00 in fase di omologa (da destinare al creditore ipotecario) e poi, in un arco temporale di otto anni, n. 95 rate mensili da € 700,00 ciascuna, con cui soddisfare - oltre alla suddetta prededuzione - i

creditori nella misura e secondo le modalità previste nel prospetto riportato di seguito:

Creditore	Debito Residuo	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media	Pagamento Iniziale
1 - UNIPOL BANCA	55.073,03	8.260,95	46.812,08	84	Dalla rata n.12	438,24	10.000,00
2 - Marathon SPV srl	43.033,00	37.869,04	5.163,96	84	Dalla rata n.12	61,48	0
4 - SAPHIRA SPV S.R.L	3.465,15	3.049,33	415,82	1	rata n.11	-	0
5 - AdE Riscossione	44.916,41	39.526,44	5.389,97	84	Dalla rata n.12	64,17	0
5 - AdE Riscossione	6.605,08	0,00	6.605,08	84	Dalla rata n.12	78,63	0
6 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	4.183,77	0,00	4.183,77	84	Dalla rata n.12	49,81	0
1 - UNIPOL BANCA	1.503,00	1.307,61	195,39	84	Dalla rata n.12	2,33	0

rilevato che tale impegno verrà assolto destinando ai creditori una quota (pari ad € 10.000,00) del TFR aziendale maturato da Pitasi Vincenzo nonché una parte della retribuzione da lavoro dipendente dello stesso (ammontante ad € 2.218,42 mensili) e trattenendo la restante parte per il fabbisogno del nucleo familiare composto dai proponenti e da un figlio ventunenne (stimato in € 1.510,00 al mese);

considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, sono ammissibili la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

evidenziato, da ultimo, che il compenso spettante al professionista nominato dall'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 71, comma 4, CCII dispone: *"Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*;

P.Q.M.

visti gli artt. 67-71 CCII;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Pitasi Vincenzo, nato a Palermo il 28/11/1964 (c.f. PTSVCN64S28G273U) e Lo Coco Sandra, nata a Palermo il 19/03/1978 (c.f. LCCSDR78C59G273E);

DISPONE

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, rag. Giuseppe Aprile, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

DISPONE

che il professionista:

- a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a Pitasi Vincenzo e Lo Coco Sandra la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. 705/2018 R.G.Es. Trib. Palermo;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, rag. Giuseppe Aprile.

Palermo, 4 gennaio 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*